ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

Art. 5

Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente alle spese occorrenti sara' provveduto con gli stanziamenti gia' iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per le esigenze dell'ufficio per i beni culturali e per l'ambiente, nonche' con quelli relativi ai servizi di cui al precedente art. 3 e con gli altri stanziamenti riflettenti servizi e materia assegnati al nuovo Ministero, che saranno trasferiti, in uno con le disponibilita' esistenti in conto residui, ad apposita rubrica del detto stato di previsione del Ministero del tesoro. Alle nuove o maggiori spese di carattere generale sara' provveduto, fino ad un massimo di L. 50.000.000, mediante riduzione del fondo di cui al cap. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 19 dicembre 1974, non più in vigore dal 15 febbraio 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente
Estremi	Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ministero-per-i-beni-culturali-e-per-l-ambiente/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it